

Ordinanza sindacale n. 40 del 7 luglio 2017

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all'esercizio della prostituzione sulla pubblica via.

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'esercizio su strada della prostituzione, diffuso, in particolare, in alcune aree del territorio comunale, pregiudica, come testimoniato dalla pluralità di segnalazioni in merito, la qualità della vita cittadina intaccando il senso del decoro urbano, generando disagio ed allarme nella collettività, costituendo motivo di turbamento e fonte di insicurezza;
- che il protrarsi del fenomeno in questione può agevolare e incrementare il diffondersi sul territorio potentino di condotte correlate all'esercizio della prostituzione stessa (quali, ad esempio, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, la violenza sessuale, la riduzione in schiavitù, lo spaccio di sostanze stupefacenti) le quali non solo sono penalmente rilevanti, ma si rivelano anche pericolose per l'incolumità delle persone coinvolte in tali attività, spesso appartenenti alle così dette "fasce deboli", nonchè lesive della loro dignità e fonte di ulteriore discriminazione;
- che l'occupazione prolungata della pubblica strada da parte di soggetti inequivocabilmente dediti alla prostituzione comporta disagi anche per coloro i quali frequentano le aree in questione (a spiccata vocazione industriale) per ragioni di lavoro;

RILEVATO che il fenomeno e i conseguenti effetti di allarme e di pericolo per la sicurezza pubblica si manifestano, con particolare frequenza e intensità, nella stagione estiva (in concomitanza con temperature più miti) e in alcune strade dell'area industriale della città, ossia in via della Siderurgica, in via della Chimica, in via dell'Elettronica, in via della Fisica, nonché al rione Bucaletto, nel Parco Montereale e nella Villa Comunale di Santa Maria;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando gli effetti pregiudizievoli per la sicurezza della collettività e per il decoro urbano sopra descritti;

ATTESO che conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Potenza;

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 che dispone: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione dei poteri del Sindaco in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la Legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale;

ORDINA

a decorrere dal **7 luglio 2017 e fino al 31 ottobre 2017**, per le esigenze di sicurezza pubblica descritte in narrativa, **è fatto divieto a chiunque** in: Via della Siderurgica - Via dell'Elettronica - Via della Chimica - Via della Fisica - Rione Bucaletto - Parco Montereale - Villa Comunale di Santa Maria - sulla pubblica strada e in tutte le sue adiacenze soggette a pubblico passaggio e facilmente accessibili dalla pubblica via:

- 1) di arrestarsi o di fermarsi, a piedi o con veicoli, anche temporaneamente, e contattare soggetti che sostano prolungatamente sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze con atteggiamenti coerenti al fine di offrire prestazioni di meretricio, allo scopo di contrattare prestazioni sessuali, ma anche di intrattenersi per chiedere informazioni o per concedere ospitalità a bordo del proprio autoveicolo;
- 2) di sostare sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze assumendo atteggiamenti e adottando modalità comportamentali che manifestino in maniera inequivocabile l'intenzione di adescare o di esercitare l'attività di meretricio;
- 3) di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi pubblici delle vie sopra menzionate, senza causa o motivo, con modalità che possono incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi da parte della collettività, e renderne difficoltoso o pericoloso l'accesso.

DISPONE

a) che, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1), al punto 2) e al punto 3) della presente ordinanza vengano punite con la sanzione da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che sia ammesso il pagamento in misura ridotta;

- **b**) che per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che, in alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita per la violazione di cui al punto 2) della presente ordinanza, in coerenza con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;
- d) che entro il 31 ottobre 2017 vengano valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza;
- e) che la presente ordinanza venga trasmessa, per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza, alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando della Polizia Locale di Potenza;
- f) che la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria all'osservanza della stessa;
- g) che la presente ordinanza venga altresì inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
- **h**) che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza nonché sul sito internet dell'Ente e che venga effettuata comunicazione dei relativi contenuti ai principali organi di informazione della radio, della televisione e della stampa locale.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integr, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

Potenza, lì 7 luglio 2017

IL SINDACO
Dario DE LUCA